

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 14654	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: con sentenza del 13/7/2007 il Tribunale di Legnano condannava Z.P. e C.D. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 3, c.p. per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.				
2° Grado: con sentenza del 13/6/2008 la Corte di Appello di Venezia confermava la pronuncia di condanna.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Durante la fase finale dello smantellamento di ponteggi cadeva da circa otto metri riportando lesioni che lo conducevano al decesso.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38002 del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), Abbate, Rv. 241217; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010), Cellie, Rv. 247536). Il D.Lgs. n. 494 del 1996 ha prestato particolare attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Esso prevede, in alcuni casi, la presenza già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In breve, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni. Il</p>

coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce. In particolare, per il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale vigilanza che la legge demanda al committente e per l'altro dalla disciplina di cui al predetto D.Lgs. n. 494 del 1996.

Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Ciò detto, per valutare se l'evento verificatosi coinvolga la responsabilità del C. e sia il frutto dei rischi che egli poteva evitare che si verificassero, va osservato che come già precedentemente illustrato, l'incidente non è stato determinato da fattori occasionali, che potevano sfuggire alla vigilanza del coordinatore, bensì da un originario errore nella costruzione del ponteggio; errore talmente evidente (sovrapposizione di due tavole di passaggio e mancanza di ancoraggio) che poteva essere rilevato *ictu oculi* usando la ordinaria diligenza. La omessa rilevazione del pericolo "strutturale" del ponteggio; la omessa segnalazione dell'irregolarità all'esecutore dei lavori e la omessa intimazione della sospensione dei lavori in presenza del detto pericolo, costituiscono omissioni che sono legate causalmente all'incidente, tenuto conto che la condotta attiva del C. avrebbe evitato l'evento attraverso l'eliminazione della fonte del pericolo. Ne discende la infondatezza delle doglianze formulate.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Z.P. alla rifusione in favore delle parti civili T.C., M.I., M. A., V.A. e N.C. delle spese di questo giudizio unitariamente e cumulativamente liquida in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge. Condanna lo stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte civile INAIL delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500= oltre accessori di legge.			

Note

Se è indubbio che il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera, il coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.